



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 257**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pavanetto, Polato, Soranzo, Formaggio e Razzolini

**DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 aprile 2024.

## **DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione:*

*Il presente progetto di legge disciplina l'accreditamento dei soggetti portatori di interessi in seno al Consiglio Regionale.*

*L'attività di rappresentanza di interessi non è disciplinata a livello nazionale. In ambito comunitario, con l'adozione del Libro Verde, particolare importanza hanno rivestito le attività dei rappresentanti dei gruppi di interesse, con la conseguente creazione da parte della Commissione europea di un sistema di registrazione, l'adozione di un codice di condotta comune per tutti i portatori di interessi, la previsione di un sistema di controllo e sanzioni.*

*In Italia, in mancanza di una normativa nazionale, la disciplina è stata introdotta a livello regionale: si segnalano le leggi regionali di Toscana (2002), Molise (2004), Lombardia (2016), Puglia (2017), Emilia Romagna (2019). Si tratta di un intervento normativo bipartisan, approvato da Regioni governate da maggioranze politiche di diversa estrazione, a conferma che si tratta di un'iniziativa priva di connotati politici.*

*Il progetto di legge si fonda sulla valorizzazione di alcuni principi fondamentali.*

*Innanzitutto, il principio di trasparenza. Aprire il processo decisionale ai soggetti portatori di interesse garantisce in concreto una maggiore trasparenza del procedimento legislativo e dell'azione politica. Allo stesso tempo il progetto di legge esalta il principio di sussidiarietà, avvicinando il mondo della politica e il Legislatore alla communitas, riducendo lo iato che sovente si crea tra chi è chiamato a prendere le decisioni e chi poi deve rispettarle o applicarle nel quotidiano. In una società in cui le rivoluzioni economiche e sociali sono sempre più frequenti, veloci e impattanti, i portatori di interessi possono garantire un confronto e un apporto conoscitivo per permettere al Legislatore di poter interpretare e governare i cambiamenti nel modo più efficace e competente possibile.*

*In questo modo, infine, si garantisce il principio di buon andamento della pubblica amministrazione: un Ente che può godere del costante confronto e aggiornamento con tutte le rappresentanze sociali ed economiche, ha la possibilità di offrire un servizio e un sostegno sempre più competenti alla propria Comunità di riferimento.*

*Il progetto di legge consente un'attività di rappresentanza di interessi in presenza di determinati presupposti soggettivi, indirizzato verso una attività di rappresentanza di interessi qualificata, accreditata, effettivamente rappresentativa. Il Legislatore regionale si apre agli stakeholders, a condizione che questi siano soggetti qualificati nell'ambito in cui operano. Per quanto riguarda i "portatori di interessi", il progetto di legge si basa sui principi di competenza, di effettività e responsabilità. Possono essere qualificati come portatori di interessi solo coloro che rappresentano in concreto gli interessi del proprio settore, economico, sociale o culturale. A tal proposito, i soggetti saranno tenuti, a pena di decadenza, a presentare con cadenza annuale un report dell'attività associativa e istituzionale svolta nel corso dell'anno. In tal modo si*

*arginano i fenomeni di autoreferenzialità e individualità, a favore invece di realtà strutturate, trasparenti e con effettiva attività associativa.*

*Sulla base di tali principi il presente progetto di legge mira dunque ad arricchire l'azione politica e il buon governo della Regione Veneto attraverso il prezioso apporto che le rappresentanze di interessi diffusi possono offrire, inaugurando un processo di "socialità della decisione". Il procedimento decisionale e/o consultivo non può più essere delegato esclusivamente ai rappresentanti politici istituzionali, ma deve essere aperto, anche solo a livello consultivo, a tutte le realtà che, in un determinato contesto, sono portatori qualificati di interessi diffusi. Il progetto di legge ha proprio l'obiettivo di disciplinare, in modo strutturato, l'accreditamento di tali "portatori di interessi" in seno al Consiglio Regionale in modo da permettere, da un lato, a tali rappresentanze di porsi come un interlocutore qualificato nel proprio settore di appartenenza e, dall'altro lato, consentire alla Regione, in tutti i suoi livelli, di poter interloquire e confrontarsi con determinati soggetti già individuati in virtù della comprovata esperienza, rappresentanza e affidabilità. Con la dichiarata e ambiziosa finalità di inaugurare un confronto proattivo, decisioni maggiormente condivise e soluzioni politiche ancora più efficaci e vicine alle esigenze di cittadinanza, società, economia.*

*In sintesi la struttura del disegno di legge.*

*L'articolo 1 delinea l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità.*

*L'articolo 2 offre le definizioni di tutti i soggetti interessati e l'ambito di applicazione.*

*L'articolo 3 definisce il Registro per l'accreditamento*

*L'articolo 4 prevede alcune esclusioni, ossia soggetti che, per la loro specifica attività, sono automaticamente iscritte presso il Registro, senza necessità di formalizzare la richiesta di iscrizione.*

*L'articolo 5 indica i divieti di esercizio dell'attività di rappresentante di interessi a carico di determinati soggetti.*

*L'articolo 6 disciplina gli obblighi e gli adempimenti a carico del soggetto rappresentante di interessi.*

*L'articolo 7 demanda al Consiglio Regionale l'adozione di un Regolamento con cui dare attuazione e istituzione al Registro di cui all'articolo 3.*

*L'articolo 8 stabilisce i diritti e le facoltà dei soggetti rappresentanti di interessi.*

*L'articolo 9 demanda alla Giunta Regionale l'adozione di un Regolamento che disciplina le facoltà e i diritti dei soggetti rappresentanti di interessi in seno ai processi decisionali della Giunta Regionale.*

*L'articolo 10 infine sottolinea che il presente progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.*

## **DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità.**

1. La presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, disciplina l'attività di rappresentanza qualificata di interessi nei processi decisionali di formazione di atti normativi e provvedimenti amministrativi intrapresi dal Consiglio Regionale del Veneto nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, informandola ai principi di partecipazione informata, trasparenza e pubblicità.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si definiscono:
- a) "attività di rappresentanza di interessi" ogni attività svolta da soggetti giuridici e finalizzata a rappresentare interessi presso il Consiglio Regionale del Veneto al fine di concorrere ai processi decisionali in atto, ovvero ad avviarne di nuovi;
  - b) "portatore di interessi" soggetto giuridico che, al fine di perseguire nell'ambito dei fini istituzionali e nel proprio settore di competenza, gli scopi del soggetto giuridico stesso, conferisce incarico a un rappresentante di interesse;
  - c) "rappresentante di interessi": soggetto giuridico che esercita un incarico conferitogli da un portatore di interesse, perseguendo i fini istituzionali e gli scopi del portatore di interessi nell'ambito del proprio settore di competenza presso il Consiglio Regionale del Veneto;
  - d) "decisore pubblico": ogni Consigliere regionale in carica;
  - e) "processi decisionali pubblici": tutte le attività relative all'esame e all'approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli atti di programmazione e di pianificazione svolte nella sede del Consiglio regionale.

### **Art. 3 - Registro per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi del Consiglio Regionale del Veneto.**

1. È istituito il Registro per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi presso il Consiglio Regionale del Veneto, di seguito denominato "Registro".

2. Il Registro è tenuto in forma digitale presso il Consiglio Regionale del Veneto ed è pubblicato su apposita sezione del sito web istituzionale del Consiglio.

3. Qualunque soggetto giuridico, comunque denominato, che intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi è tenuto a iscriversi al Registro prima di poter ivi esercitare tale attività.

4. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni consiliari e la partecipazione a convegni o iniziative pubbliche che vedano la presenza di decisori pubblici.

### **Art. 4 - Esclusioni.**

1. Non sono tenuti all'iscrizione al Registro, e sono automaticamente accreditati, i seguenti soggetti:

- a) Enti pubblici singoli o in forma associata;
- b) Partiti politici;
- c) Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale;
- d) Organizzazioni economiche, professionali e sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale o regionale.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 comunicano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i nominativi dei propri rappresentanti di interessi.

#### **Art. 5 - Divieto di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi.**

1. Non possono in ogni caso esercitare l'attività di rappresentanza di interessi i seguenti soggetti:

- a) i decisori pubblici definiti dall'articolo 2;
- b) i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento nazionale, del Governo Nazionale o delle Giunte Regionali;
- c) dirigenti, dipendenti e collaboratori della Pubblica amministrazione compresi quelli che prestano servizio presso soggetti giuridici partecipati;
- d) organi di vertice di partiti, movimenti e associazioni politiche;
- e) minori di anni 18;
- f) chiunque abbia riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia ovvero sia stato sottoposto a misure di prevenzione personali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), con effetti fino alla riabilitazione.

2. Se la condizione che costituisce divieto di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi è sopravvenuta, l'iscrizione decade d'ufficio a far data dall'insorgere di tale condizione. L'interessato è comunque tenuto a darne comunicazione senza ritardo.

#### **Art. 6 - Obblighi del Rappresentante di interessi.**

1. Il rappresentante di interessi opera secondo trasparenza, onestà e integrità e accetta integralmente e senza riserve, all'atto dell'iscrizione al Registro, la disciplina della presente legge e del relativo regolamento attuativo.

2. Il rappresentante di interessi deve dichiarare esplicitamente la propria funzione e attività all'inizio di ogni incontro nonché quella dei portatori di interessi che rappresenta.

3. La remunerazione del rappresentante di interessi non può essere vincolata al raggiungimento di un risultato.

4. Il rappresentante di interessi non può corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altra utilità economicamente rilevante ai decisori pubblici.

5. Il rappresentante di interessi, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza dell'iscrizione al Registro, rende pubblica su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, una relazione annuale contenente le seguenti informazioni:

- a. attività istituzionale svolta;
- b. decisori pubblici incontrati;

- c. soggetti partecipanti agli incontri;
- d. luogo degli incontri;
- e. argomenti trattati;
- f. sintesi del contenuto degli incontri;
- g. documentazione relativa all'incontro;

6. La validità dell'iscrizione al Registro del rappresentante che non adempia alla previsione di cui al comma 5 è sospesa d'ufficio fino all'adempimento. Se l'inerzia si protrae fino al 31 dicembre la validità dell'iscrizione decade d'ufficio.

#### **Art. 7 - Regolamento attuativo.**

1. Entro 180 giorni all'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emana un regolamento attuativo per disciplinare la tenuta, ivi compresi i casi di decadenza, del Registro di cui all'articolo 3.

#### **Art. 8 - Diritti dei soggetti accreditati presso il Consiglio regionale.**

1. Il rappresentante di interessi accreditato presso il Consiglio regionale ha facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

2. Il rappresentante di interessi accreditato ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali del Consiglio regionale, nonché di acquisire documenti relativi ai processi decisionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale adotta, sulla base dei principi della presente legge ed entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa, un regolamento regionale con il quale disciplina la funzione di rappresentanza di interessi in relazione ai propri processi decisionali pubblici.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 non si applica alle attività svolte dai singoli componenti nei tavoli tecnici, negli osservatori, nelle consulte o in altri organismi di rappresentanza e consultazione di cui fanno parte e regolati da leggi, regolamenti o deliberazioni della Giunta regionale.

#### **Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Registro per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi del Consiglio Regionale del Veneto. ....	3
Art. 4 - Esclusioni. ....	3
Art. 5 - Divieto di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi. .....	4
Art. 6 - Obblighi del Rappresentante di interessi.....	4
Art. 7 - Regolamento attuativo. ....	5
Art. 8 - Diritti dei soggetti accreditati presso il Consiglio regionale. ...	5
Art. 9 - Attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale.....	5
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria.....	5